

- la legge 30 gennaio 1991, n. 40 che ha dato attuazione all'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- la legge 27 febbraio 1991, n. 59, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1990, n. 409;
- il decreto legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 70;

Tali disposizioni sono state ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni di bilancio.

Si segnalano, inoltre, le seguenti disposizioni normative:

- il decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che all'art. 4 riduce da dieci a tre anni il termine di decadenza per proporre l'azione giudiziaria;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici. Tale provvedimento legislativo, pur non facendo espresso riferimento ai fondi integrativi, produce effetti che si riflettono nell'ambito del Fondo integrativo, considerato lo stretto collegamento tra la normativa specifica del Fondo stesso e la normativa dell'AGO.
- il decreto legislativo 11 agosto 1993, n.373, il quale, in attuazione dell'art.3, comma 1, lettera o), della

legge 23 ottobre 1992, n. 421, introduce particolari criteri di calcolo delle pensioni per i nuovi assunti a far tempo dal primo gennaio 1993 e per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", la quale contiene, all'art. 11, numerose disposizioni in materia pensionistica, già illustrate in precedenza;
- la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e contenente norme in materia pensionistica;
- la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare". Sebbene tale legge di riforma delle pensioni non faccia espresso riferimento ai Fondi integrativi dell'AGO, tuttavia le nuove norme potranno incidere su detti Fondi proprio in riferimento al coordinamento della loro normativa con quelle del sistema generale;
- l'art.1, comma 41, della citata legge 335/1995, il quale, nell'estendere la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime, stabilisce che in caso di presenza di un solo figlio minore, studente o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70 per cento, limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data

di entrata in vigore della legge.

Tale disposizione è applicabile al Fondo Esattoriali in virtù di quanto disposto dall'art.9 della legge 29 luglio 1971, n.587, istitutiva del Fondo, che disciplinando la liquidazione della pensione ai superstiti, stabilisce per quanto concerne i soggetti ed i requisiti per il diritto alla pensione di reversibilità e le aliquote percentuali, che si applicano le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Si segnalano altresì:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29/31 dicembre 1993 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 dell'8/10 giugno 1994, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre

1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivante dalla perequazione automatica.

In materia di attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, si segnala la legge 23 dicembre 1996, n. 662 che, all'art. 1, comma 181, così come risulta modificato dall'art. 3-bis della legge 28 marzo 1997, n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, stabilisce che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità.

Il comma 182 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996, nel testo modificato dall'art. 3-bis della legge n. 140/97, dispone che il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181, spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non concorrono né gli interessi legali, né la rivalutazione monetaria.

Per gli anni successivi, sulle somme ancora da

rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

A norma dell'art. 3-bis della legge n. 140/1997, con la prima annualità di arretrati sono corrisposti gli interessi maturati, dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento, sull'intero ammontare degli arretrati.

Relativamente alla gestione delle prestazioni in capitale seguiranno a produrre i propri effetti le norme introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1996 che, come già detto in precedenti relazioni al bilancio, hanno variato la misura dell'aliquota contributiva, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dal 17 per cento al 7,35 per cento, di cui 6,35 per cento di pertinenza della gestione per il trattamento di fine rapporto e 1 per cento per l'assicurazione temporanea di gruppo per casi di morte o di invalidità dell'iscritto, nonché la consistenza della riserva di cui all'art. 17 della legge 29 luglio 1971, n. 587, prevista nella misura dell'intero ammontare del trattamento di fine rapporto maturato da tutti gli iscritti al Fondo.

Da ultimo si segnala la norma di cui all'art. 3, commi da 211 a 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2 della legge 28 maggio 1997, n. 140, che prevede il versamento, per gli anni 1997 e 1998, a titolo di anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto, di importi da quantificarsi in base ad aliquote comprese tra il 2 e il 5,89 per cento, del trattamento maturato alla fine

Gestione speciale per i trattamenti pensionistici
già erogati dai Fondi integrativi di previdenza
esistenti presso gli enti disciolti

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio di previsione dell'anno 1998 della Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dai Fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli Enti disciolti si riassume in :

- 327 mld. di ENTRATE

- 327 mld. di USCITE

La situazione di equilibrio evidenziata consegue alla registrazione effettuata fra le entrate, a titolo di trasferimento a carico di altri enti, dell'importo necessario alla copertura degli oneri che si prevede di sostenere nel corso del 1998 sprovvisti di copertura contributiva, pari a 287 miliardi.

I valori di sintesi appena indicati conseguono a valutazioni previsionali delle varie poste di bilancio effettuate sulla base del quadro di riferimento normativo, di cui in appendice si riporta l'evoluzione, e di indicazioni sulle tendenze dei fenomeni macro - economici che verosimilmente influenzeranno l'attività della Gestione nel corso del 1998.

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste del bilancio di previsione si riportano, nella tabella che segue, in forma aggregata, i dati relativi ai valori "economici" delle entrate e delle uscite previste per il 1998 raffrontati con i corrispondenti risultati ipotizzati per il 1997 - previsioni originarie e aggiornate - ed accertati per il 1996;

Ai fini di una corretta lettura, comparazione e valutazione degli andamenti temporali degli aggregati delle entrate e delle uscite, si ritiene necessario evidenziare che per l'anno 1997 bisogna necessariamente fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel "QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO" e nel "QUADRO MACRO-ECONOMICO", rispetto agli elementi ipotizzati per l'elaborazione delle previsioni originarie.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1997		PREVENTIVO
	1996	originario	aggiornato	1998
		(in milioni di lire)		
ENTRATE:				
Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti.....	5.254	3.990	4.888	4.181
Quote di partecipazione degli iscritti.....	7	0	0	0
Trasferimento da parte di altri Enti.....	273.288	233.910	270.013	287.341
Poste correttive e compensative di uscite	15.220	11.000	11.000	11.000
Entrate non classificabili in altre voci	27	28	26	22
Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici....	13	12	12	12
Entrate relative a oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa di definizione dei corrispettivi valori di copertura.....	26.510	27.800	24.612	24.800
TOTALE DELLE ENTRATE.....	320.319	276.740	310.551	327.356
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	216.497	224.700	221.320	226.958
Trasferimenti passivi	12	10	9	10
Uscite non classificabili in altre voci	129	7	617	616
Spese di amministrazione	2.783	2.783	2.726	2.728
Oneri finanziari.....	100.757	49.240	85.879	97.044
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	141	0	0	0
TOTALE DELLE USCITE.....	320.319	276.740	310.551	327.356

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI - Previsti in complessivi 4.181 milioni, riguardano i contributi di pertinenza del Fondo versati dai datori di lavoro per il personale in attività di servizio, determinati sulla base delle aliquote in vigore presso ciascun ordinamento di provenienza degli iscritti, conformemente a quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 761/1979. Il predetto importo presenta una flessione di 707 milioni rispetto all'anno 1997 dovuto alla presumibile diminuzione del numero degli iscritti che passano da 2.050 a 1.700 unità.

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI - Ammontano a 287.341 milioni e rappresentano il presumibile finanziamento necessario per fronteggiare le uscite della Gestione prive della necessaria copertura contributiva.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - Previste in 11.000 milioni, riguardano principalmente i recuperi di prestazioni indebite che si presume di conseguire nell'esercizio in esame, a seguito dell'attuazione delle norme contenute nell'art.21 della legge n. 730/1983.

ONERI SOSPESI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI VALORI DI COPERTURA - Trattasi di una posta correttiva di oneri pensionistici relativi a trattamenti integrativi al personale del soppresso SCAU cessato dal servizio entro il 30 settembre 1995, per un ammontare, di pertinenza dell'anno 1998, di 24.800 milioni, in attesa che vengano definitivamente quantificati i corrispettivi valori di copertura costituiti dalle riserve matematiche inerenti le posizioni dei singoli pensionati,

come previsto dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 449.

Con tale provvedimento è stato stabilito che, nel disciplinare gli effetti derivanti dalla soppressione del suddetto Ente decorrente dal 1° luglio 1995, disposta dall'art. 19 della legge n. 724/1994, i trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale erogati dal Fondo integrativo dello SCAU, relativi al personale cessato dal servizio entro la data sopra indicata, sono posti a carico della Gestione Speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS di cui all'art.75 del D.P.R. n. 761/1979, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi valori di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati.

Nel prospetto che segue vengono evidenziati gli oneri posti a carico del Fondo di cui trattasi dal 1995 al 1998.

anni		importi (in milioni)
1995	consuntivo	7.927
1996	consuntivo	26.510
1997	preventivo agg.to	24.612
Totale (a).....		59.049
1998	preventivo	24.800
Totale (b).....		83.849

L'importo complessivo (83.849 milioni) rappresenta l'onere sospeso rilevato tra le entrate della Gestione a fronte dello storno degli oneri sospesi sostenuti a tutto il 31.12.1997 (59.049 milioni) rilevato tra le uscite; la differenza tra i due importi di 24.800 milioni rappresenta la quota di pertinenza prevista per l'anno 1998.

SPESE PER PRESTAZIONI - Previste in complessivi 226.958 milioni, si riferiscono per la quasi totalità alle rendite integrative da corrispondere ai pensionati degli Enti disciolti, quantificate in 223.458 milioni a fronte dell'importo determinato in fase di aggiornamento del preventivo 1997 di 217.820 milioni.

Completano la voce in esame gli importi che si prevedono di erogare a titolo di liquidazioni in capitale (3.000 milioni) e a titolo di indennità "una tantum" (500 milioni).

Il numero dei pensionati passa da 15.800, previsto per fine anno 1997, a 15.750 di fine 1998.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - L'importo previsto di 2.728 milioni, pressoché pari a quello dell'esercizio precedente (2.726 milioni) discende dalla ripartizione delle spese di amministrazione rilevate complessivamente dall'Istituto ed attribuite alle Gestioni amministrate in base ai criteri previsti dall'art. 31 del Regolamento di contabilità.

ONERI FINANZIARI - Determinati in 97.044 milioni, riguardano quasi per intero gli interessi passivi che si presume matureranno sul conto corrente che la Gestione intrattiene con l'INPS, regolati al saggio del 4,9 per cento fissato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 1.367 del 14 ottobre 1997, secondo i criteri previsti dall'art.34 del vigente Regolamento di contabilità. Gli oneri in parola risentono della consistente esposizione debitoria della Gestione venuta a determinarsi a seguito dei carenti valori di copertura finora trasferiti.

In relazione alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Gestione, atteso che per garantire la copertura delle prestazioni istituzionali, delle spese di amministrazione e degli altri oneri, la Gestione stessa riceve da parte dell'INPS anticipazioni di cassa che nel tempo hanno concorso alla formazione del debito dell'Istituto per anticipazioni della Tesoreria dello Stato, si rende necessario che si pervenga alla definizione del problema del trasferimento all'INPS dei valori capitali di copertura, al fine di garantire i mezzi necessari occorrenti a conseguire l'equilibrio tecnico-finanziario della Gestione.

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA



BILANCIO PREVENTIVO

GESTIONE SPECIALE PER I TRATTAMENTI
DEGLI ENTISTATO PATRIMONIALE AL
(IN MIGLIAIA)

ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	1 ^o gennaio 1998	31 dicembre 1998	
1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	263.000	269.000	6.000
2 RESIDUI ATTIVI:	1.852.199.079	2.139.568.959	287.369.880
Crediti verso altri Enti: In conto dei capitali di copertura degli oneri derivanti dalla attuazione dell'art. n. 75 del D.P.R. n.761/1979.....	1.847.121.190	2.134.462.070	287.340.880
Crediti contributivi.....	892.000	922.000	30.000
Crediti per rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare....	4.176.889	4.176.889	0
Crediti per interessi di mora, sanzioni civili e amministrative.....	9.000	8.000	-1.000
3 RATEI ATTIVI			
Contributi	752.000	643.000	-109.000
4 RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO:			
Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura.....	59.049.408	83.849.408	24.800.000
TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	1.912.263.487	2.224.330.367	312.066.880